

CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

I convocazione

1a Seduta

Estratto del Verbale della seduta pubblica del 25/01/2017

Presiede il Sindaco della Citta' Metropolitana **VIRGINIO MEROLA**

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

**EVANGELISTI MARTA
MENGOLI LORENZO
RAINONE PAOLO
FERRI MARIARAFFAELLA
LELLI LUCA
MONESI MARCO
RUSCIGNO DANIELE
SCALAMBRA ELISABETTA
VERONESI GIAMPIERO**

**SETA ERIKA
SANTONI ALESSANDRO
ERRANI FRANCESCO
GNUDI MASSIMO
LEMBI SIMONA
PERSIANO RAFFAELE
SANTI RAFFAELLA
TINTI FAUSTO
MANCA DANIELE**

Presenti n.19

(*) = assente

(**) = assente giustificato

Scrutatori: EVANGELISTI MARTA, RAINONE PAOLO, VERONESI GIAMPIERO

Partecipa il Segretario Generale ROBERTO FINARDI

omissis

DELIBERA N.1 - I.P. 96/2017 - Tit./Fasc./Anno 1.8.1.0.0.0/1/2017

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA

U.O. SOCIETA'

Finanziaria Bologna Metropolitana.S.p.A.: modifiche statutarie in adempimento al D.Lgs. 175/2016.

DISCUSSIONE

SINDACO METROPOLITANO MEROLA:

Consigliere delegato Veronesi.

CONSIGLIERE DELEGATO VERONESI:

Sì, ringrazio. Intanto, dunque, preciso che abbiamo sviscerato il punto già nella Commissione di oggi che si è tenuta ad ore 13.00. Per correttezza faccio presente a tutti i colleghi, ma in particolare anche a chi era presente, che mi sono fatto promotore – e questo è avvenuto tra la fine della Commissione di oggi e il Consiglio comunale – di un emendamento, che è già stato presentato ed accolto da tutti i Consiglieri sul Comune di Bologna, all'articolo 2 dello Statuto, laddove si dice – è poco più che un refuso di stampa – “la società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento”; non può essere così, ovviamente, quindi l'emendamento consisterebbe nell'eliminazione della parola “esclusivo” e nell'aggiunta, in corrispondenza della dicitura, alla quarta riga, “decreto legislativo 175/2016”, dell'aggiunta “salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo”, che in effetti richiama quel famoso 80 per cento di cui abbiamo già discusso in Commissione.

Dunque, un'altra informazione che do ai colleghi, a quelli che non erano presenti, è che preliminarmente evidenzio il fatto che, trattandosi di adeguamenti statutari, fondamentalmente a disposizioni normative, non è stato previsto in delibera il parere di regolarità contabile, quindi è per questo che non trovate la richiesta di parere.

Sul punto espongo alcune cose precisando che mi rimetto al vostro prudente apprezzamento sull'opportunità o meno di vedere singolarmente le modifiche che abbiamo già visto in Commissione. Non ho problemi a rielencarvele tutte o sennò, diciamo, le do per acquisite.

La Città metropolitana di Bologna è socia di Finanziaria Metropolitana, alla quale partecipa con una quota del 32,83 per cento, che tradotta in azioni significa 985 azioni per 1.800.000 euro. Sono partecipati altresì, tra l'altro per una quota identica alla nostra, il Comune di Bologna e la Camera di Commercio di Bologna; si aggiungono la Regione Emilia Romagna con un 1 per cento, che equivale a 18.000 euro, e l'Alma Mater con una quota dello 0,50 per 9.000 euro, su un totale quindi di 1.800.000 euro.

Noi come Città metropolitana non abbiamo confermato il mantenimento della partecipazione in Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. nel Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, fondamentalmente per due motivi: sia perché non abbiamo individuato possibili ambiti di collaborazione con la società al fine dell'affidamento di servizi rientranti nella vocazione di società strumentale quale essa è; e anche in considerazione del fatto che in effetti i servizi tecnici forniti dalla società risultano comunque essere acquisibili sul mercato.

In considerazione della convergenza di tutti i soci sulla necessità, quindi non solo nostra di Città metropolitana, lo preciso, ma anche da tutti gli altri soci, di, diciamo, convergere sulla dismissione contenuta nei rispettivi atti deliberativi, diamo atto che, su indicazione dei rispettivi vertici politici, si è aperto un tavolo tecnico di confronto tra tutti i soci pubblici proprio per un percorso finalizzato alla dismissione, che in pregiudichi però ovviamente l'attività attualmente in corso a favore dei soci medesimi.

Nell'ambito del quadro evolutivo che riguarda la normativa societaria di riferimento va richiamato il decreto legislativo 175/2016 che è relativo al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Ecco, nell'intento di assicurare una gestione efficiente delle risorse pubbliche e delle stesse imprese partecipate, diciamo, si è determinata una revisione complessiva della disciplina riguardante queste realtà. In particolare, la nuova disciplina contiene delle prescrizioni in capo alle società in controllo pubblico, tra cui rientra la Finanziaria Bologna Metropolitana, in quanto è appunto soggetta al controllo analogo congiunto di tutti i soci partecipati, come già rilevato.

Avevamo anche detto in Commissione, e lo confermo qui, che non sussiste però nel caso di specie un obbligo di rivedere lo Statuto al 31.12.2016, ma nonostante questo si è pensato opportuno farlo e quindi si è ritenuto opportuno comunque procedere ad alcune modifiche in conformità alle norme del decreto che vi ho citato.

Mi resta da aggiungere che queste modifiche sono, secondo noi, modifiche diciamo positive, che recepiscono sia alcuni miglioramenti del modello organizzativo, anche per rafforzare il controllo dei soci sulla società, sia le variazioni necessarie per adeguare lo Statuto alle novità introdotte dal decreto legislativo 175/2016, che riguarda appunto il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, risultando pertanto le modifiche al medesimo conformi.

Aggiungo anche che su questa delibera richiediamo l'immediata eseguibilità, come ho già detto in Commissione, solo al fine di consentire l'espressione di voto del Sindaco metropolitano o di un suo eventuale delegato all'Assemblea straordinaria di Finanziaria Bologna Metropolitana che è convocata per il 31 gennaio.

Ecco, detto questo io mi rimetto a voi sull'elencazione – che non ho problemi a farvi – di ogni singola modifica su ogni singolo articolo. L'abbiamo presentata già in Commissione, però, insomma, mi rimetto a voi su questo, se volete lo faccio.

SINDACO METROPOLITANO MEROLA:

Volete che lo faccia? Li hai terrorizzati tutti tranne una. Prego, è aperta la discussione. Scherzavo! Prego.

CONSIGLIERE METROPOLITANO SANTONI:

Grazie, buonasera a tutti. Solo una domanda veloce perché non ero in Commissione e me ne scuso.

Se ho capito bene, queste modifiche non dovrebbero incidere sul processo di dismissione, cioè sui tempi, i modi. Volevo solamente aver conferma di questo.

CONSIGLIERE DELEGATO VERONESI:

No, in realtà si tratta proprio di un adeguamento statutario *ex lege*. Lo facciamo pur, diciamo, non essendo tenuti a farlo in termini temporali, nel senso che lo dobbiamo fare, ma non nel termine in cui era richiesto, ma, diciamo, il tema dismissione è altra cosa ed è comunque una scelta che è stata fatta da tutti i soci congiuntamente.

SINDACO METROPOLITANO MEROLA:

Ci sono altri interventi o richieste di chiarimento? Prego.

CONSIGLIERE METROPOLITANO RAINONE:

...in Commissione, insomma, perché stiamo dismettendo una società che comunque aveva un personale, insomma, di venticinque. Spero che durante il percorso di valutazione delle dismissioni i soci valutino anche questo, insomma.

Parliamo spesso di – abbiamo parlato di IMT – perdita di posti di lavoro, comunque sono posti di lavoro. Io in realtà della partecipata sapevo poco, ho visto un po' su internet, ho visto i lavori, i progetti che hanno fatto, è una società storica comunque, insomma, è dal '65 che affianca Bologna in tante progettualità, mi sembra anche valida e mi sembra anche abbastanza sana, in realtà.

Quindi, per carità, dismissione, snellimento, se la Città metropolitana valuta che i servizi... sostanzialmente non ha da dargli lavoro, è anche giusto valutarlo, però gradirei sostanzialmente un impegno anche nella valutazione, come dire, di non abbandonare i venticinque dipendenti che comunque sono in questo momento facenti parte della famiglia, perché per me le società in house non sono altro che un braccio, sostanzialmente, degli Enti. Grazie.

SINDACO METROPOLITANO MEROLA:

Grazie, Consigliere. Ci sono altri interventi? Per la replica, consigliere delegato Veronesi.

CONSIGLIERE VERONESI:

Sì, ringrazio. Condivido, quindi lo preciso, condivido *in toto* la riflessione. Debbo dire che non ho avuto modo di intervenire su questo punto specifico in Commissione perché comunque già la presentazione della parte strettamente amministrativa era stata piuttosto corposa, quindi vi volevo evitare.

Però, ecco, faccio una riflessione di carattere generale che in realtà non riguarda la riflessione che faceva il consigliere Rainone, cioè non è indirizzata a lui. Intanto noi dobbiamo fare i conti con una sorta di, come devo dire, ambivalenza riflessiva sulla materia delle società partecipate, cioè da un lato la imperante

richiesta di dismissioni selvagge, che spesso e volentieri poi vanno, come dire, a riguardare anche società che fanno molto bene il loro operato e sulle quali quindi la scure di eventuali dismissioni non dovrebbe cadere,

con la presenza – come giustamente faceva notare il consigliere Rainone – di materiale umano, cioè di personale che all'interno di queste partecipate opera quotidianamente e fa il proprio mestiere.

Ecco, è assolutamente chiaro – e quindi lo confermo – che abbiamo venticinque unità di personale, tra l'altro suddivise, mi sembra dodici impiegati, otto quadri e i restanti dirigenti, però ecco, adesso su questa proporzione potrei essermi sbagliato di qualche unità; è evidente che, nel momento in cui andremo a fare la dismissione, ci sarà tutto il procedimento sindacale che seguirà sostanzialmente questa situazione affinché il tutto venga fatto nel modo più ponderato ed equo. Grazie.

SINDACO METROPOLITANO MEROLA:

Bene, dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione dell'oggetto. Apriamo la votazione.

Com'è che non vota Manca?

Perché deve andare a votare là.

(Intervento fuori microfono: "Ho sempre votato qui")

Bravo, ottimo intervento!

(Intervento fuori microfono: "Sei sicuro di questa cosa?")

Molto bene.

Voti totali 19, favorevoli 16, astenuti 3.

La delibera è approvata.

Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità.

Voti totali 19, favorevoli 18, astenuti 1.

Grazie.

Oggetto: Finanziaria Bologna Metropolitana.S.p.A.: modifiche statutarie in adempimento al D.Lgs. 175/2016.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Decisione

1. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, la proposta di modifiche statutarie di Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A., allegata sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Autorizza il Sindaco metropolitano o suo delegato ad esprimersi in senso favorevole e conforme al precedente punto, nell'Assemblea straordinaria dei soci convocata a tale scopo per il 31 gennaio p.v., e ad apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto.
3. Dichiarà il presente atto immediatamente eseguibile per le ragioni indicate in motivazione.

Motivazione

La Città Metropolitana di Bologna è socio di Finanziaria Metropolitana S.p.A. a cui partecipa con 985 azioni pari al 32,83% del capitale sociale attualmente fissato in Euro 1.800.000,00.

L'attuale assetto sociale è il seguente:

	quota di capitale in €	%	n. azioni del valore nominale di € 600,00
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	591.000,00	32,83	985
COMUNE DI BOLOGNA	591.000,00	32,83	985
C.C.I.A.A. BOLOGNA	591.000,00	32,83	985
REGIONE EMILIA ROMAGNA	18.000,00	1,00	30
ALMA MATER STUDIORUM -UNIVERSITA' DEGLI STUDI BOLOGNA	9.000,00	0,50	15
TOTALI	1.800.000,00	100,00	3000

Si rileva che la società è totalmente partecipata da Enti pubblici e che con delibera assembleare del 3 aprile 2008, i soci hanno adottato il modello organizzativo dell'in house providing.

Nella medesima data, i soci hanno stipulato una convenzione quadro per la disciplina delle modalità di esercizio dei rispettivi poteri di indirizzo e verifica, necessari a garantire il controllo sulla

società, analogo a quello esercitato sulle rispettive strutture interne e le altre modalità di svolgimento dell'attività di questa.

La Città metropolitana non ha confermato il mantenimento della partecipazione in Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. nel Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, definito con atto Sindacale di cui al PG. 94129/2015 e approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 44 del 20/07/2015, ai sensi del comma 612, art. 1, L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), in quanto non sono stati individuati possibili ambiti di collaborazione con la società, al fine dell'affidamento di servizi rientranti nella vocazione di società strumentale e in considerazione del fatto che i servizi tecnici forniti dalla società risultano comunque essere acquisibili sul mercato. In considerazione della convergenza di tutti i soci sulla necessità della dismissione contenuta nei rispettivi atti deliberativi a riguardo, si dà atto che su indicazione dei rispettivi vertici politici si è aperto un tavolo tecnico di confronto tra tutti i soci pubblici per un percorso condiviso di dismissione che non pregiudichi l'attività in corso a favore dei soci medesimi.

Nell'ambito del quadro evolutivo riguardante la normativa societaria, si richiama il D.Lgs. 175/2016 relativo al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla legge delega n. 124/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" - che, nell'intento di assicurare una gestione efficiente delle risorse pubbliche e delle stesse imprese partecipate, ha determinato una revisione complessiva della disciplina riguardante tali realtà. In particolare la nuova disciplina contiene prescrizioni in capo alle società in controllo pubblico, fra cui rientra Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A., in quanto soggetta al controllo analogo congiunto di tutti i soci partecipanti, come già rilevato.

Si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità di alcuni articoli contenuti nella legge 7 agosto 2015 n. 124 di riforma della P.A., in quanto i decreti legislativi attuativi, tra cui il Testo Unico delle società partecipate, sono stati adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza Unificata anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, da cui potrebbero derivare ripercussioni sul Testo Unico medesimo in esito alle formule di raccordo tra Stato e Regioni.

Si dà atto che non sono stati attualmente emanati i D.P.C.M. previsti dal citato Testo Unico in ordine al numero degli amministratori e alla definizione dei compensi massimi degli organi societari.

Pertanto, pur non sussistendo l'obbligo di adeguare lo statuto della società partecipata alle specifiche disposizioni normative previste dal predetto Testo Unico entro la data stabilita ex lege, ovvero il 31/12/2016, in mancanza del completamento del quadro normativo, ed in considerazione del fatto che la società, come in precedenza rilevato, è oggetto di dismissione da parte dei medesimi

soci, si è tuttavia ritenuto opportuno comunque procedere ad alcune modifiche in conformità alle norme del decreto sopra citato.

Si rileva che il Consiglio di Amministrazione di Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. con comunicazione in atti al P.G. 69735/2016, ha convocato, tra l'altro, un' Assemblea straordinaria dei Soci per il 28 dicembre 2016, in prima convocazione e per 31 gennaio p.v., in seconda convocazione, con il seguente o.d.g.: Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni del decreto legislativo del 19 Agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

La società, anche in relazione a un confronto con gli uffici tecnici dei soci, ha fatto pervenire il testo delle modifiche statutarie, in data 18 gennaio u.s., allegato sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Le principali variazioni riguardano:

- art. 2, l'esplicitazione delle attività svolte dalla società nell'interesse esclusivo dei soci secondo i riferimenti indicati dall'art. 4 del Testo Unico; l'eliminazione della possibilità di svolgere le attività di gestione e manutenzione della centrale elettrotermofrigorifera del quartiere fieristico-direzionale di Bologna per le motivazioni successivamente rilevate; la precisazione che gli interventi nel settore energetico possono essere svolti solo compatibilmente con la normativa sull'in house providing e che il servizio di committenza può continuare ad essere svolto laddove la società risulti legittimata in virtù di interventi legislativi in fase di adozione da parte dell'organo legislativo nazionale competente; l'introduzione del limite di legge all'attività svolta dalla società a favore di soggetti diversi dai soci, prevedendo che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati dagli Enti pubblici soci e che la produzione ulteriore sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, in coerenza all'art. 16, comma 3, del Testo Unico; si evidenzia che il mancato rispetto del limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c.. Si dà atto che è stata rilevata l'obbligatorietà della cessazione dei servizi non prestati ai soci con particolare riferimento alla gestione della centrale elettrotermofrigorifera, costituente un fatturato superiore al 20% del totale. Si dà atto che la società, in conformità alle direttive dei soci, ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per la cessione del ramo d'azienda relativo alla predetta centrale elettrotermofrigorifera. Inoltre si ritiene che le previsioni introdotte hanno una valenza ricognitoria dell'attività svolta dalla società, non ampliandone l'oggetto sociale e quindi la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di cui all'art. 5, comma 1, del già richiamato D.Lgs. n. 175;

- art. 9, l'aggiunta, accanto alla tradizionale raccomandata A/R, tra le modalità di comunicazione tra i soci e la società, dell'utilizzo della PEC;
- art. 10, l'eliminazione della possibilità di emettere obbligazioni in aderenza alla natura di società in house e di conseguenza è stato adeguato il successivo art. 12;
- art. 15, la precisazione in merito alla durata dell'organo amministrativo, consentendo di potere prevedere una durata in carica inferiore a tre esercizi ma non una durata in carica superiore, nel rispetto dell'art. 2383, comma 2, c.c., rappresentando un'opportunità in più per i soci qualora ritenuta utile; l'introduzione di un sistema di amministrazione alternativo, ovvero che la società sarà amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione in attesa del DPCM di cui all'art. 11, comma 3 del citato Testo Unico; la conferma della nomina diretta del C.d.A. ex art. 2449 c.c., composto da tre membri, mentre si introduce la previsione che l'Amministratore Unico viene nominato in Assemblea previa concertazione dei soci; l'introduzione di due nuove previsioni relative rispettivamente al divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento di attività e trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo amministrativo nonché al divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società in coerenza con l'art 11, comma 9, lett. c) e d) del Testo Unico; l'introduzione di una disciplina in caso di cessazione dell'Amministratore Unico o di uno o più Amministratori. Si precisa che l'attuale statuto di Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. già contiene il riferimento alla parità di genere e pertanto risulta già adeguato alla previsione di cui all'art. 11, comma 4, del Testo Unico in questione, introducendo soltanto la sostituzione del richiamo normativo del D.P.R. 251 del 30/11/2012 con la legge 120/2011 in coerenza con lo stesso art. 11, comma 4;
- art. 16, l'attribuzione all'organo amministrativo di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendali, informandone l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario di cui all'art. 6, commi 2 e 4 del richiamato D.Lgs. 175; l'introduzione della previsione che il C.d.A. possa delegare particolari compiti di gestione a un solo amministratore, è fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea in coerenza all'art. 11, comma 9, lett. a) del D.lgs. 175/2016;
- art. 17, l'introduzione di un ampliamento dei poteri di informazione a favore dei soci;
- art. 18, l'introduzione della possibilità di convocazione del C.d.A. anche tramite posta elettronica;
- art. 20, l'introduzione, qualora la società sia affidata all'Amministratore Unico, dell'obbligo di assumere le decisioni in seduta congiunta con il Collegio Sindacale e di inviare per conoscenza

ai soci oltre l'avviso di convocazione anche le determinazioni assunte entro 7 giorni dall'adozione, al fine di garantire l'effettiva attuazione dell' in house providing;

- art. 21, l'eliminazione del Capo III relativo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e i relativi articoli sono stati assorbiti nella nuova formulazione del presente art. 21; l'eliminazione della possibilità di istituire la carica del Vice Presidente, confermando che in caso di assenza o impedimento del Presidente, il medesimo è sostituito ad ogni effetto e in tutte le sue attribuzioni dal Consigliere anziano in coerenza con l'art 11, comma 9, lett. b) del Testo Unico;
- art. 22, la precisazione che il Collegio Sindacale può svolgere solo le funzioni previste dall'art. 2403 c.c. e non la revisione legale dei conti, in coerenza con l'art 3, comma 2, del Testo Unico; l'introduzione altresì della previsione che il Collegio Sindacale dovrà assistere oltre che alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee anche alle sedute decisionali dell'Amministratore Unico, qualora nominato, in coerenza con il precedente art. 20; l'introduzione il divieto di corresponsione di gettoni di presenza o di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività o trattamenti di fine mandato;
- art. 23, l'attribuzione della revisione legale alternativamente ad un Revisore Legale oppure a una Società di Revisione, nominati dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, per la durata di tre esercizi;
- art. 29, l'introduzione della precisazione che il riferimento al meccanismo di rotazione e successione degli Enti in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione, ulteriormente specificato nella Convenzione Quadro sottoscritta dai soci per l'esercizio del controllo analogo sulla società, di cui all'art. 3 dello statuto, è in vigore dal 2013, al fine di rispettare gli accordi intervenuti con gli altri soci pubblici nella procedura di nomina.

Si dà atto che gli artt. 11, 13, 16 e 17, sono stati semplicemente adeguati inserendo il riferimento all'Amministratore Unico mentre tutti gli altri articoli dello statuto restano invariati.

Per quanto sopra esposto, si valutano positivamente le modifiche statutarie che recepiscono sia alcuni miglioramenti del modello organizzativo, anche per rafforzare il controllo dei soci sulla società, sia le variazioni necessarie per adeguare lo statuto medesimo alle novità introdotte dal D.Lgs. 175/20116 concernente il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, risultando pertanto le modifiche al medesimo conformi.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 27¹, comma 2, lett. a), le attribuzioni del Consiglio metropolitano.

La deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile al fine di consentire l'espressione di voto del Sindaco metropolitano o suo delegato nell'Assemblea straordinaria di Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. convocata per il 31 gennaio p.v..

Infine la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pareri

Si è espressa favorevolmente, acquisendo in atti il rispettivo parere, la Responsabile dell'U.O. Società, in relazione alla regolarità tecnica.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato competente.

Esaminata dalle Commissioni consiliari 1[^] e 2[^] nella seduta congiunta del 25 gennaio 2017.

Allegati

sub 1) modifiche statutarie

¹ Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:

a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;

omissis

Messo ai voti dal Sindaco metropolitano, il su esteso partito di deliberazione è approvato con voti favorevoli n.16 (MEROLA VIRGINIO, MENGOLI LORENZO, SANTONI ALESSANDRO, ERRANI FRANCESCO, FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RUSCIGNO DANIELE, SANTI RAFFAELLA, SCALAMBRA ELISABETTA, TINTI FAUSTO, VERONESI GIAMPIERO, MANCA DANIELE), contrari n.0 (), e astenuti n.3 (EVANGELISTI MARTA, SETA ERIKA, RAINONE PAOLO), resi con strumentazione elettronica.

Il Consiglio inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli n.18 (MEROLA VIRGINIO, MENGOLI LORENZO, SANTONI ALESSANDRO, ERRANI FRANCESCO, FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RUSCIGNO DANIELE, SANTI RAFFAELLA, SCALAMBRA ELISABETTA, TINTI FAUSTO, VERONESI GIAMPIERO, MANCA DANIELE, EVANGELISTI MARTA, SETA ERIKA,), contrari n.0 (), e astenuti n.1 (RAINONE PAOLO), resi con strumentazione elettronica.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U.18.8.2000, n. 267.

omissis

Il Sindaco metropolitano VIRGINIO MEROLA - Il Segretario Generale ROBERTO FINARDI
Estratto conforme all'originale.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi dal 28/01/2017 al 11/02/2017.

Bologna, 28/01/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

**PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 31 GENNAIO 2017**

**Testo vigente
TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

La società denominata "FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA SpA", che ha sede in Bologna all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese, è costituita quale strumento operativo comune degli enti pubblici soci ed esercita la sua attività esclusivamente a favore degli stessi Soci ai sensi dell'ordinamento vigente.

Art. 2

La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento nei confronti degli enti pubblici soci di attività strumentali e servizi connessi allo studio, promozione e realizzazione di iniziative e di interventi di interesse generale negli ambiti territoriali di operatività dei Soci e finalizzati allo sviluppo economico degli stessi.

La società può svolgere a favore dei Soci, tra l'altro, le attività di:

- studio e coordinamento ideativo, progettuale ed attuativo di iniziative e di interventi di interesse generale sul territorio di operatività dei Soci;
- studio, realizzazione e gestione di programmi di trasformazione urbana, ivi compresi quelli di riqualificazione, recupero, riconversione e valorizzazione urbanistica;
- studio e attuazione di infrastrutture e di altre opere pubbliche o di interesse pubblico;
- prestazione di servizi tecnici e amministrativi;
- studio, progettazione e realizzazione di

**Proposta di modifica
TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

La società denominata "FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA SpA", che ha sede in Bologna all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese, è costituita quale strumento operativo comune degli enti pubblici soci ed esercita la sua attività esclusivamente a favore degli stessi Soci ai sensi dell'ordinamento vigente.

Art. 2

La società ha per oggetto lo svolgimento nei confronti degli enti pubblici soci di attività strumentali e servizi **di cui alle lettere d) ed e) dell'art 4 del D.Lgs 175/2016**, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, connessi allo studio, promozione e realizzazione di iniziative e di interventi di interesse generale negli ambiti territoriali di operatività dei Soci e finalizzati allo sviluppo economico degli stessi, **in particolare, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.**

La società può svolgere a favore dei soci, tra l'altro, le attività di:

- studio e coordinamento ideativo, progettuale ed attuativo di iniziative e di interventi di interesse generale sul territorio di operatività dei Soci;
- studio, realizzazione e gestione di

interventi nel settore energetico, con particolare riguardo alle fonti di energia rinnovabili ed al risparmio energetico, nei limiti previsti dalla legge;

- gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuale ampliamento della centrale elettrotermofrigorifera del quartiere fieristico-direzionale di Bologna, per conto dei soci e degli altri utenti, in ragione della unitarietà ed inscindibilità dell'impianto, fino a quando ritenuta utile dalla Comunità proprietaria della centrale di cui facciano parte uno o più soci della società.

Nell'ambito delle attività di progettazione e realizzazione di iniziative di interesse generale sul territorio e di interventi di trasformazione urbana previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, la società può provvedere:

- alle attività di supporto per la definizione di programmi e ambiti di intervento;
- alla predisposizione di studi di fattibilità e sostenibilità ambientale e sociale, e di piani economico-finanziari degli interventi anche ai fini della loro promozione e dell'acquisizione delle necessarie risorse;
- al coordinamento dei soggetti pubblici e privati interessati agli interventi o partecipanti a specifici programmi, promuovendo gli opportuni accordi fra gli stessi;
- alle attività connesse alla progettazione e allo svolgimento dei compiti amministrativi e tecnici strumentali alla realizzazione dei singoli interventi;
- allo svolgimento delle attività di acquisizione di immobili ed aree interessate dalle iniziative e dagli interventi di cui sopra, nonché alla urbanizzazione e commercializzazione degli stessi.

programmi di trasformazione urbana, ivi compresi quelli di riqualificazione, recupero, riconversione e valorizzazione urbanistica;

- studio e attuazione di infrastrutture e di altre opere pubbliche o di interesse pubblico;
- prestazione di servizi tecnici e amministrativi;
- studio, progettazione e realizzazione di interventi nel settore energetico, con particolare riguardo alle fonti di energia rinnovabili ed al risparmio energetico, nei limiti previsti dalla legge e **compatibilmente con la normativa sull'*in house providing***;
- **servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed eventuali interventi legislativi di attuazione.**

Nell'ambito delle attività di progettazione e realizzazione di iniziative di interesse generale sul territorio e di interventi di trasformazione urbana previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, la società può provvedere:

- alle attività di supporto per la definizione di programmi e ambiti di intervento;
- alla predisposizione di studi di fattibilità e sostenibilità ambientale e sociale, e di piani economico-finanziari degli interventi anche ai fini della loro promozione e dell'acquisizione delle necessarie risorse;
- al coordinamento dei soggetti pubblici e privati interessati agli interventi o partecipanti a specifici programmi, promuovendo gli opportuni accordi fra gli stessi;
- alle attività connesse alla progettazione

Le prestazioni tecniche sono svolte attraverso personale munito dei requisiti di iscrizione negli appositi albi professionali previsti per legge e, a titolo esemplificativo, possono consistere in attività di:

- a) progettazione di opere ed impianti;
- b) ricerca, consulenza e studio;
- c) attività di stazione appaltante per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- d) supporto al responsabile unico del procedimento e direzione lavori;
- e) coordinamento e svolgimento di tutte le fasi del processo realizzativo degli interventi.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni economiche connesse, mobiliari ed immobiliari, ad eccezione dell'acquisto di partecipazioni societarie e dell'intermediazione dei valori mobiliari così come regolata dal D. Lgs. 58/98, e svolgere la propria attività in forma diretta o in collaborazione con altri soggetti.

In particolare, la società può acquistare, vendere, permutare beni mobili e immobili, realizzare fabbricati tramite terzi appaltatori, acquisire e concedere diritti di godimento immobiliari, eseguire studi, ricerche e progettazioni, nonché ogni altra attività necessaria all'approntamento di infrastrutture e di interventi di interesse pubblico ed alla attuazione di interventi di trasformazione urbana secondo la vigente legislazione.

La società può inoltre eseguire studi, ricerche, indagini, progettazioni, consulenze e collaborazioni, anche gestionali, nonché procedere a specifici interventi operativi su incarico di uno o più soci.

La società può compiere, in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, operazioni finanziarie, ivi comprese attività di locazione finanziaria previste dalla normativa speciale in vigore a favore dei

e allo svolgimento dei compiti amministrativi e tecnici strumentali alla realizzazione dei singoli interventi;

- allo svolgimento delle attività di acquisizione di immobili ed aree interessate dalle iniziative e dagli interventi di cui sopra, nonché alla urbanizzazione e commercializzazione degli stessi.

Le prestazioni tecniche sono svolte attraverso personale munito dei requisiti di iscrizione negli appositi albi professionali previsti per legge e, a titolo esemplificativo, possono consistere in attività di:

- a) progettazione di opere ed impianti;
- b) ricerca, consulenza e studio;
- c) attività di stazione appaltante per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- d) supporto al responsabile unico del procedimento e direzione lavori;
- e) coordinamento e svolgimento di tutte le fasi del processo realizzativo degli interventi.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni economiche connesse, mobiliari ed immobiliari, ad eccezione dell'acquisto di partecipazioni societarie e dell'intermediazione dei valori mobiliari così come regolata dal D. Lgs. 58/98, e svolgere la propria attività in forma diretta o in collaborazione con altri soggetti.

In particolare, la società può acquistare, vendere, permutare beni mobili e immobili, realizzare fabbricati tramite terzi appaltatori, acquisire e concedere diritti di godimento immobiliari, eseguire studi, ricerche e progettazioni, nonché ogni altra attività necessaria all'approntamento di infrastrutture e di interventi di interesse pubblico ed alla attuazione di interventi di trasformazione urbana secondo la vigente legislazione.

La società può inoltre eseguire studi,

Soci, escluse in ogni caso le attività riservate per legge.

Art. 3

Lo svolgimento delle attività nei confronti di uno o più soci e i relativi rapporti anche economici sono di volta in volta disciplinati da una specifica Convenzione operativa, stipulata tra la società ed il socio, o i soci interessati, nell'ambito di una Convenzione quadro sottoscritta da tutti i Soci che definisce i principi generali cui deve ispirarsi l'attività della società.

Il testo della Convenzione quadro, ed ogni sua successiva modifica, devono essere formalmente comunicati alla società entro 10 giorni dalla stipula.

Art. 4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 5

Possono acquisire la qualità di socio esclusivamente enti pubblici.

TITOLO II° CAPITALE ED AZIONI

Art. 6

ricerche, indagini, progettazioni, consulenze e collaborazioni, anche gestionali, nonché procedere a specifici interventi operativi su incarico di uno o più soci.

La società deve in ogni caso assicurare che oltre l'80% del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Soci, secondo le condizioni stabilite dalla convenzione quadro, e ulteriormente specificate nelle convenzioni operative di cui all'art. 3 del presente statuto, e che la eventuale produzione ulteriore rispetto a tale limite le permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

Art. 3

Lo svolgimento delle attività nei confronti di uno o più soci e i relativi rapporti anche economici sono di volta in volta disciplinati da una specifica Convenzione operativa, stipulata tra la società ed il socio, o i soci interessati, nell'ambito di una Convenzione quadro sottoscritta da tutti i Soci che definisce i principi generali cui deve ispirarsi l'attività della società.

Il testo della Convenzione quadro, ed ogni sua successiva modifica, devono essere formalmente comunicati alla società entro 10 giorni dalla stipula.

Art. 4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 5

Possono acquisire la qualità di socio esclusivamente enti pubblici.

TITOLO II° CAPITALE ED AZIONI

Il capitale della società è di 1.800.000 (unmilioneottocentomila) Euro ed è diviso in n° 3.000 azioni nominative ordinarie da nominali 600 (seicento) Euro ciascuna.

Art. 7

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.

In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato, salva diversa deliberazione dell'Assemblea, il diritto di opzione agli azionisti.

Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.

Art. 8

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Le azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne stabilisce e ne disciplina l'emissione.

Art. 9

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, anche gratuito, per permuta o conferimento, di azioni, è attribuito agli altri soci diritto di prelazione a parità di condizioni in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale.

Fermo restando che possono acquisire la qualità di socio esclusivamente enti pubblici, il socio che intenda trasferire azioni della società deve comunicare con lettera raccomandata A.R. agli altri soci e al Consiglio di Amministrazione il nominativo del potenziale acquirente, la quantità delle azioni della società che intende alienare e le altre condizioni pattuite, indicando un termine non inferiore a tre mesi per l'esercizio della prelazione.

I soci, nel termine fissato, devono

Art. 6

Il capitale della società è di 1.800.000 (unmilioneottocentomila) Euro ed è diviso in n° 3.000 azioni nominative ordinarie da nominali 600 (seicento) Euro ciascuna.

Art. 7

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.

In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato, salva diversa deliberazione dell'Assemblea, il diritto di opzione agli azionisti.

Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.

Art. 8

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Le azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne stabilisce e ne disciplina l'emissione.

Art. 9

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, anche gratuito, per permuta o conferimento, di azioni, è attribuito agli altri soci diritto di prelazione a parità di condizioni in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale.

Fermo restando che possono acquisire la qualità di socio esclusivamente enti pubblici, il socio che intenda trasferire azioni della società deve comunicare con lettera raccomandata A.R. **o P.E.C.** agli altri soci e al Consiglio di Amministrazione il nominativo del potenziale acquirente, la quantità delle azioni della società che intende alienare e le altre condizioni pattuite, indicando un termine non inferiore

comunicare con lettera raccomandata A.R. al socio proponente la vendita e al Consiglio di Amministrazione la volontà di esercitare la prelazione alle stesse condizioni pattuite con il potenziale acquirente, specificando anche l'intenzione di acquistare o meno le azioni di spettanza di altri soci che non esercitino, o esercitino solo in parte, la prelazione.

Il diritto di prelazione potrà essere validamente esercitato dagli aventi diritto solo per l'intero pacchetto azionario posto in vendita.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di costituzione e trasferimento di diritti reali, anche di garanzia, sulle azioni della società nonché in caso di cessione di diritti di opzione connessi alle azioni emesse.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente una somma pari al valore delle azioni, o delle opzioni, determinata di comune accordo tra gli stessi. In difetto di accordo, la somma dovuta al socio cedente sarà determinata da un arbitratore, nominato di comune accordo tra le parti, ovvero nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna ove manchi l'accordo. L'arbitratore deciderà secondo equo apprezzamento.

Al titolare di azioni della società che le abbia acquisite in violazione della procedura riguardante l'esercizio del diritto di prelazione disciplinata nel presente articolo non è consentita l'iscrizione nel libro dei Soci e resta inibito l'esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi connessi alla qualità di Socio.

Ai Soci compete in ogni caso il diritto di riscatto delle azioni trasferite in violazione della procedura disciplinata nel presente articolo.

a tre mesi per l'esercizio della prelazione.

I soci, nel termine fissato, devono comunicare con lettera raccomandata A.R. o P.E.C. al socio proponente la vendita e al Consiglio di Amministrazione la volontà di esercitare la prelazione alle stesse condizioni pattuite con il potenziale acquirente, specificando anche l'intenzione di acquistare o meno le azioni di spettanza di altri soci che non esercitino, o esercitino solo in parte, la prelazione.

Il diritto di prelazione potrà essere validamente esercitato dagli aventi diritto solo per l'intero pacchetto azionario posto in vendita.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di costituzione e trasferimento di diritti reali, anche di garanzia, sulle azioni della società nonché in caso di cessione di diritti di opzione connessi alle azioni emesse.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente una somma pari al valore delle azioni, o delle opzioni, determinata di comune accordo tra gli stessi. In difetto di accordo, la somma dovuta al socio cedente sarà determinata da un arbitratore, nominato di comune accordo tra le parti, ovvero nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna ove manchi l'accordo. L'arbitratore deciderà secondo equo apprezzamento.

Al titolare di azioni della società che le abbia acquisite in violazione della procedura riguardante l'esercizio del diritto di prelazione disciplinata nel presente articolo non è consentita l'iscrizione nel libro dei Soci e resta inibito l'esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi connessi alla qualità di Socio.

Ai Soci compete in ogni caso il diritto di riscatto delle azioni trasferite in violazione

Il Socio che intende vendere azioni della società non sarà tenuto al rispetto della procedura disciplinata nel presente articolo nel caso in cui tutti gli altri Soci aventi diritto alla prelazione, messi a conoscenza del nome del potenziale acquirente, abbiano rinunciato in via preventiva, comunicandolo al Socio proponente mediante raccomandata A.R. La rinuncia preventiva al diritto di prelazione è considerata valida ed efficace ai fini di quanto previsto nel presente comma anche se effettuata senza la previa conoscenza, da parte dei rinuncianti, del prezzo e delle altre condizioni di vendita proposte al potenziale acquirente.

TITOLO III° OBBLIGAZIONI

Art. 10

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie nei limiti e con le modalità previste dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni vigenti.

TITOLO IV° ORGANI DELLA SOCIETA'

CAPO I°

della procedura disciplinata nel presente articolo.

Il Socio che intende vendere azioni della società non sarà tenuto al rispetto della procedura disciplinata nel presente articolo nel caso in cui tutti gli altri Soci aventi diritto alla prelazione, messi a conoscenza del nome del potenziale acquirente, abbiano rinunciato in via preventiva, comunicandolo al Socio proponente mediante raccomandata A.R. **o P.E.C.** La rinuncia preventiva al diritto di prelazione è considerata valida ed efficace ai fini di quanto previsto nel presente comma anche se effettuata senza la previa conoscenza, da parte dei rinuncianti, del prezzo e delle altre condizioni di vendita proposte al potenziale acquirente.

TITOLO III°

ORGANI DELLA SOCIETA'

L'ASSEMBLEA

Art. 11

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio della società e della proposta di destinazione degli utili, nonché in qualsiasi momento in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. L'assemblea ordinaria annuale di bilancio potrà essere convocata entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società accertate dall'organo amministrativo e comunicate formalmente ai soci entro il 120° giorno. In tal caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione di cui all'art. 2428 del c.c. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea - sia ordinaria sia straordinaria - può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale purchè in Italia.

Art. 12

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio di Amministrazione con avviso recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

La convocazione potrà essere effettuata anche a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili nei confronti dei soci che abbiano comunicato alla società i relativi

CAPO I° L'ASSEMBLEA

Art. 10

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio della società e della proposta di destinazione degli utili, nonché in qualsiasi momento in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. L'assemblea ordinaria annuale di bilancio potrà essere convocata entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società accertate dall'organo amministrativo e comunicate formalmente ai soci entro il 120° giorno. In tal caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione di cui all'art. 2428 del c.c. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea - sia ordinaria sia straordinaria - può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale purchè in Italia.

Art. 11

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico con avviso recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

La convocazione potrà essere effettuata

dati ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.

L'avviso dovrà prevedere una seconda convocazione.

La convocazione dovrà essere corredata da una breve relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno.

La Convenzione di cui all'art. 3 potrà prevedere ulteriori obblighi di preventiva informazione nei confronti dei soci.

Art. 13

All'Assemblea possono intervenire gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

All'Assemblea può altresì assistere, qualora la società, a norma del precedente articolo 9, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile, gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea da terzi, rilasciando ai medesimi delega scritta.

Art. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La verifica della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

Salvo che sia assistito da un notaio - nei casi previsti dalla legge - il Presidente è assistito da un segretario che può essere da lui scelto anche fra persone estranee alla società.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino - in

anche a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili nei confronti dei soci che abbiano comunicato alla società i relativi dati ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.

L'avviso dovrà prevedere una seconda convocazione.

La convocazione dovrà essere corredata da una breve relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno.

La Convenzione di cui all'art. 3 potrà prevedere ulteriori obblighi di preventiva informazione nei confronti dei soci.

Art. 12

All'Assemblea possono intervenire gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile, gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea da terzi, rilasciando ai medesimi delega scritta.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

La verifica della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

Salvo che sia assistito da un notaio - nei casi previsti dalla legge - il Presidente è assistito da un segretario che può essere da lui scelto anche fra persone estranee alla società.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la

proprio o per delega - almeno due terzi del capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2369 del codice civile, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera a maggioranza del capitale rappresentato.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino - in proprio o per delega - almeno due terzi del capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza.

All'Assemblea ordinaria e straordinaria sono attribuite le competenze previste dal codice civile.

In particolare l'Assemblea ordinaria provvede:

- a) alla determinazione della remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ex art. 2389, comma 3 cc.;
- b) alla nomina e alla determinazione del compenso dei Sindaci;
- c) all'eventuale affidamento della revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale ed alla determinazione del relativo compenso.

L'Assemblea ordinaria autorizza inoltre il compimento da parte degli amministratori dei seguenti atti:

- a) acquisti, cessioni e trasferimenti di immobili o di rami d'azienda ciascuno per un importo superiore a euro 2.000.000,00;
- b) stipula di contratti relativi allo svolgimento dell'attività della società di importo superiore a € 5.000.000,00;
- c) definizione di piani industriali, organizzativi e finanziari di rilevanza strategica.

presenza di tanti soci che rappresentino - in proprio o per delega - almeno due terzi del capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2369 del codice civile, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera a maggioranza del capitale rappresentato.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino - in proprio o per delega - almeno due terzi del capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza.

All'Assemblea ordinaria e straordinaria sono attribuite le competenze previste dal codice civile.

In particolare l'Assemblea ordinaria provvede:

- a) alla determinazione della remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ex art. 2389, comma 3 cc.;
- b) alla nomina e alla determinazione del compenso dei Sindaci;
- c) all'affidamento della revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale ed alla determinazione del relativo compenso

L'Assemblea ordinaria autorizza inoltre il compimento da parte degli amministratori dei seguenti atti:

- a) acquisti, cessioni e trasferimenti di immobili o di rami d'azienda ciascuno per un importo superiore a euro 2.000.000,00;
- b) stipula di contratti relativi allo svolgimento dell'attività della società di importo superiore a € 5.000.000,00;
- c) definizione di piani industriali, organizzativi e finanziari di rilevanza strategica.

CAPO II° IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica per tre esercizi, composto da 3 membri nominati, ai sensi dell'art. 2449 c.c., rispettivamente dalla Provincia di Bologna, dal Comune di Bologna e dalla Camera di Commercio di Bologna con le procedure previste e disciplinate dalla Convenzione quadro di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Le nomine di cui al comma precedente sono espresse a rotazione e in successione dagli Enti aventi diritto onde consentire il rispetto delle disposizioni di cui al DPR 30/11/2012 n. 251 in ordine alla rappresentanza di genere, e precisamente: l'Ente cui spetta, in base alla rotazione, la nomina del secondo consigliere dovrà individuarlo di genere diverso rispetto al consigliere nominato dall'Ente avente diritto alla prima nomina.

In sede di Assemblea che prende atto della nomina degli Amministratori e prima della accettazione dell'incarico, sono resi noti gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

I consiglieri sono rieleggibili; ad essi spetta, nei limiti e con le modalità di legge, il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'Assemblea ordinaria per la determinazione di cui all'art. 15 del presente statuto. Costituisce causa di decadenza dall'incarico di Consigliere la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive del Consiglio.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati ex art. 2449 del Codice Civile, alla relativa sostituzione provvederà l'Ente che aveva proceduto alla

CAPO II° ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15

L'organo di amministrazione, salvo che l'Assemblea determini una durata inferiore, resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

L'amministrazione della società può essere demandata ad un Consiglio di Amministrazione ovvero ad un Amministratore Unico, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri nominati, ai sensi dell'art. 2449 c.c., rispettivamente dalla Provincia di Bologna, dal Comune di Bologna e dalla Camera di Commercio di Bologna con le procedure previste e disciplinate dalla Convenzione quadro di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Le nomine di cui al comma precedente sono espresse a rotazione e in successione dagli Enti aventi diritto onde consentire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 120/2011 in ordine alla rappresentanza di genere, e precisamente: l'Ente cui spetta, in base alla rotazione, la nomina del secondo consigliere dovrà individuarlo di genere diverso rispetto al consigliere nominato dall'Ente avente diritto alla prima nomina.

L'Amministratore Unico viene nominato in Assemblea, previa concertazione tra i soci.

In sede di Assemblea che prende atto della nomina degli Amministratori, o in caso di nomina dell'Amministratore Unico, e prima della accettazione dell'incarico, sono resi noti gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Ai Consiglieri spetta, nei limiti e con le modalità di legge, il rimborso delle spese sostenute per conto della società

nomina, assicurando il mantenimento dell'equilibrio di genere nella composizione dell'organo amministrativo.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione, ferme restando le competenze dell'Assemblea a norma di legge e di statuto, provvede alla

nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'Assemblea ordinaria per la determinazione di cui all'art. 14 del presente statuto.

Non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico di Consigliere la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive del Consiglio.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati ex art. 2449 del Codice Civile, alla relativa sostituzione provvederà l'Ente che aveva proceduto alla nomina, assicurando il mantenimento dell'equilibrio di genere nella composizione dell'organo amministrativo.

Sino all'accettazione della nomina del nuovo Amministratore unico o di uno o più amministratori cessati dalla carica, i cessati resteranno in carica fino all'accettazione della nomina del o dei nuovi amministratori.

L'Amministratore unico cessato o il Consiglio di Amministrazione, se cessata la maggioranza dei Consiglieri, potranno compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Non possono essere istituiti organi societari diversi da quelli previsti dalle norme in materia di società.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, ferme restando le competenze dell'Assemblea a norma di

gestione della società.

In particolare il Consiglio:

- a) predispone e sottopone all'Assemblea l'organica programmazione, gli obiettivi e le linee di intervento della società al fine del raggiungimento degli scopi statutari;
- b) esamina e propone all'Assemblea le eventuali variazioni allo Statuto;
- c) redige i bilanci e le relazioni annuali all'Assemblea;
- d) predispone ed approva le convenzioni che disciplinano i rapporti con i soci e relaziona annualmente l'Assemblea sull'attività prestata a favore dei singoli soci;
- e) cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
- f) redige e propone all'Assemblea gli eventuali regolamenti esecutivi del presente Statuto;
- g) delibera circa la costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti della società, fissandone e disciplinandone altresì le mansioni e il trattamento economico;
- h) delibera circa gli acquisti, le permutate, le alienazioni, mobiliari ed immobiliari, ed in genere circa la costituzione, modificazione ed estinzione di qualsiasi diritto reale, nonchè in merito agli strumenti e modalità di godimento e utilizzazione degli immobili di proprietà della società;
- i) transige e compromette, muove e sostiene liti e ne recede, offre, deferisce, riferisce ed accetta giuramenti; nomina procuratori speciali, fissandone le attribuzioni; accorda pegni ed ipoteche nonchè fidejussioni, garanzie semplici e garanzie reali; consente trascrizioni, riduzioni, postergazioni, surroghe, cancellazioni ed annotazioni di vincolo, svincolo,

legge e di statuto, provvede alla gestione della società.

In particolare:

- a) predispone e sottopone all'Assemblea l'organica programmazione, gli obiettivi e le linee di intervento della società al fine del raggiungimento degli scopi statutari;
- b) esamina e propone all'Assemblea le eventuali variazioni allo Statuto;
- c) redige i bilanci e le relazioni annuali all'Assemblea;
- d) predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario di cui all'art. 6 commi 2 e 4 del d.lgs. n. 175/2016;
- e) predispone ed approva le convenzioni che disciplinano i rapporti con i soci e relaziona annualmente l'Assemblea sull'attività prestata a favore dei singoli soci;
- f) cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
- g) redige e propone all'Assemblea gli eventuali regolamenti esecutivi del presente Statuto;
- h) delibera circa la costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti della società, fissandone e disciplinandone altresì le mansioni e il trattamento economico;
- i) delibera circa gli acquisti, le permutate, le alienazioni, mobiliari ed immobiliari, ed in genere circa la costituzione, modificazione ed estinzione di qualsiasi diritto reale, nonchè in merito agli strumenti e modalità di godimento e utilizzazione degli immobili di proprietà della società;
- l) transige e compromette, muove e sostiene liti e ne recede, offre, deferisce, riferisce ed accetta

traslazioni, rinunce ad ipoteche legali, e formula richieste, dichiarazioni e istanze di ogni sorta presso i Pubblici Registri Immobiliari; compie tutte le operazioni presso i Pubblici Registri Automobilistici, Censuario e nel Gran libro del Debito pubblico;

- l) cura la pubblicazione, a norma di legge, del bilancio e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, se del caso, del revisore o della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti;
- m) può delegare particolari compiti ed attribuzioni a singoli suoi membri.

giuramenti; nomina procuratori speciali, fissandone le attribuzioni; accorda pegni ed ipoteche nonchè fidejussioni, garanzie semplici e garanzie reali; consente trascrizioni, riduzioni, postergazioni, surroghe, cancellazioni ed annotazioni di vincolo, svincolo, traslazioni, rinunce ad ipoteche legali, e formula richieste, dichiarazioni e istanze di ogni sorta presso i Pubblici Registri Immobiliari; compie tutte le operazioni presso i Pubblici Registri Automobilistici, Censuario e nel Gran libro del Debito pubblico;

- m) cura la pubblicazione, a norma di legge, del bilancio e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, se del caso, del revisore o della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti;

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, può delegare particolari compiti di gestione ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Art. 18

Ciascun socio può chiedere agli amministratori notizie e informazioni relative alle attività svolte dalla società.

Il Consiglio di Amministrazione corrisponde alle esigenze informative degli Enti locali soci per la definizione, da parte di questi, dei propri documenti programmatici e di obiettivi gestionali inerenti la società, ai sensi dell'art. 147 quater del D. Lgs. 267/2000, fornendo i report e le informazioni previste dai Regolamenti degli Enti sui controlli interni e dagli atti organizzativi di attuazione dei medesimi.

Art. 17

Ciascun socio può chiedere agli amministratori notizie e informazioni relative alle attività svolte dalla società.

Il Consiglio di Amministrazione o **l'Amministratore Unico** corrisponde alle esigenze informative degli Enti soci per la definizione, da parte di questi, dei propri documenti programmatici e di obiettivi gestionali inerenti la società, ai sensi dell'art. 147 quater del D. Lgs. 267/2000, fornendo i report e le informazioni previste dai Regolamenti degli Enti sui controlli interni e dagli atti organizzativi di attuazione dei medesimi, **nonché per ogni finalità relativa all'esercizio del controllo analogo.**

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, nella sede della società o in altro luogo, purchè in Italia, con lettera raccomandata spedita o consegnata anche a mano almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e, per i casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedire almeno 24 ore prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere inequivocabilmente identificati e sia loro consentito in tempo reale di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati, di potere visionare o ricevere documentazione e di potere trasmettere; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure personalmente trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità ed almeno una volta ogni trimestre o quando ne facciano richiesta al Presidente due consiglieri o il Collegio Sindacale.

Art. 20

Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza di due consiglieri, fra i quali vi sia anche il Presidente o chi lo sostituisce. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, nella sede della società o in altro luogo, purchè in Italia, con lettera raccomandata spedita o consegnata **anche a mezzo di posta elettronica** o a mano almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e, per i casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedire almeno 24 ore prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere inequivocabilmente identificati e sia loro consentito in tempo reale di seguire la discussione e di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati, di potere visionare o ricevere documentazione e di potere trasmettere; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure personalmente trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità ed almeno una volta ogni trimestre o quando ne facciano richiesta al Presidente due consiglieri o il Collegio Sindacale.

Art. 19

Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza di due consiglieri, fra i quali vi sia anche il Presidente o chi lo sostituisce. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 20

Qualora l'amministrazione della società, per conforme delibera assembleare, venga

CAPO III°
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Art. 21

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è individuato nel consigliere nominato dall'Ente che a rotazione, esercita per primo il diritto di nomina ai sensi del precedente art. 16.

affidata ad un Amministratore Unico, questi assume le sue determinazioni in seduta congiunta con il Collegio Sindacale. A tal fine convoca il Collegio con avviso che deve essere ricevuto almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta. L'avviso di convocazione, che contiene l'ordine del giorno, deve essere comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e inviato per conoscenza ai soci.

Le determinazioni assunte dall'Amministratore unico verranno inviate per conoscenza ai soci entro sette giorni dall'adozione.

Art. 21

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è individuato nel consigliere nominato dall'Ente che a rotazione, esercita per primo il diritto di nomina ai sensi del precedente art. 16.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al Presidente o all'Amministratore unico. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito ad ogni effetto e in tutte le sue attribuzioni dal Consigliere anziano.

Consigliere anziano è colui che ricopre la carica di Consigliere ininterrottamente da maggior tempo; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Di fronte ai terzi, la firma del Consigliere anziano costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

E' esclusa la carica di Vice Presidente.

CAPO III°

IL COLLEGIO SINDACALE E
LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 22

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al Presidente. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito ad ogni effetto e in tutte le sue attribuzioni dal Consigliere anziano.

Consigliere anziano è colui che ricopre la carica di Consigliere ininterrottamente da maggior tempo; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Di fronte ai terzi, la firma del Consigliere anziano costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 22

Il Collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti e dura in carica per tre esercizi.

L'Assemblea nomina i sindaci e il Presidente del Collegio e ne determina il compenso. **Non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo.**

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno del Collegio Sindacale, almeno un sindaco effettivo ed un supplente devono appartenere al genere meno rappresentato.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

I sindaci possono essere riconfermati.

Tutti i sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili salvo diverse inderogabili disposizioni di legge.

Al momento della nomina dei sindaci e prima della accettazione dell'incarico sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c., **ad eccezione della revisione legale dei conti.**

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee ordinarie ed alle sedute decisionali dell'Amministratore Unico.

CAPO IV° IL COLLEGIO SINDACALE E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 23

Il Collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti e dura in carica per tre esercizi.

L'Assemblea nomina i sindaci e il Presidente del Collegio e ne determina il compenso.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno del Collegio Sindacale, almeno un sindaco effettivo ed un supplente devono appartenere al genere meno rappresentato.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

I sindaci possono essere riconfermati.

Tutti i sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili salvo diverse inderogabili disposizioni di legge.

Al momento della nomina dei sindaci e prima della accettazione dell'incarico sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.

Al Collegio Sindacale è altresì attribuito il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis c.c., salvo che con deliberazione dell'Assemblea ordinaria il controllo venga affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro dei revisori.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee ordinarie

TITOLO V° BILANCI ED UTILI

Art. 23

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'incarico del controllo contabile è affidato dall'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico di revisione legale dura tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico medesimo.

TITOLO IV° BILANCI ED UTILI

Art. 24

Art. 24

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il bilancio è presentato all'Assemblea per l'approvazione secondo quanto previsto dall'art. 11.

Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale fino al raggiungimento del limite di legge, sono destinati, anche con la costituzione di riserve straordinarie, al perseguimento delle finalità statutarie, e per la residua parte alla remunerazione del capitale in proporzione delle rispettive quote.

**TITOLO VI°
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE****Art. 25**

Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

Art. 26

Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 27

L'Assemblea straordinaria, convocata a norma del precedente articolo e con le maggioranze di cui all'art. 15, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulle modalità della liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

**TITOLO VII°
NORME FINALI**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il bilancio è presentato all'Assemblea per l'approvazione secondo quanto previsto dall'art. 10.

Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale fino al raggiungimento del limite di legge, sono destinati, anche con la costituzione di riserve straordinarie, al perseguimento delle finalità statutarie, e per la residua parte alla remunerazione del capitale in proporzione delle rispettive quote.

**TITOLO V°
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE****Art. 25**

Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

Art. 26

Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 27

L'Assemblea straordinaria, convocata a norma del precedente articolo e con le maggioranze di cui all'art. 14, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulle modalità della liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

**TITOLO VI°
NORME FINALI****Art. 28**

Art. 28

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società, è quello del recapito risultante dal libro dei soci.

Tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno pertanto effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal libro dei soci.

Nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, quello di telefax e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail) di ciascun socio.

Ogni successiva modifica delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel libro dei soci.

Restano a carico di ogni singolo socio le responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Art. 29

La rotazione nell'esercizio del potere di nomina riservato ai sensi dell'art. 16 si esercita, a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo all'introduzione della presente disposizione, come segue.

Al primo rinnovo dell'organo amministrativo alla Provincia di Bologna è attribuito il potere di nomina del primo consigliere, al Comune di Bologna la nomina del secondo consigliere e alla Camera di Commercio di Bologna la nomina del terzo.

Al secondo rinnovo l'ordine è il seguente: Comune, Camera di Commercio e Provincia.

Al terzo rinnovo l'ordine è il seguente: Camera di Commercio, Provincia e Comune.

Agli ulteriori rinnovi si riprende la sequenza iniziale e così via.

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società, è quello del recapito risultante dal libro dei soci.

Tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno pertanto effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal libro dei soci.

Nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, quello di telefax e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail) di ciascun socio.

Ogni successiva modifica delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel libro dei soci.

Restano a carico di ogni singolo socio le responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Art. 29

La rotazione nell'esercizio del potere di nomina riservato ai sensi dell'art. 15 si esercita, a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo all'introduzione della presente disposizione, avvenuta nel 2013, come segue.

Al primo rinnovo dell'organo amministrativo alla Città Metropolitana di Bologna è attribuito il potere di nomina del primo consigliere, al Comune di Bologna la nomina del secondo consigliere e alla Camera di Commercio di Bologna la nomina del terzo.

Al secondo rinnovo l'ordine è il seguente: Comune, Camera di Commercio e Città Metropolitana.

Al terzo rinnovo l'ordine è il seguente: Camera di Commercio, Città Metropolitana e Comune.

Agli ulteriori rinnovi si riprende la sequenza iniziale e così via.

Art. 30

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 31

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la società, i soci e componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello dove è stabilita la sede della società.

Art. 30

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 31

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la società, i soci e componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello dove è stabilita la sede della società.